



**Comune di
COLOGNO AL SERIO**
provincia di Bergamo



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL P.L.I.S. DEL LITEGGIO E DEI FONTANILI DI COLOGNO AL SERIO

Allegato B ***Norme tecniche di attuazione***

coordinate con il Piano di Governo del Territorio approvato con delibera di C.C. n. ... del ...

Redazione delle norme approvate con delibera di C.C. n. 5 del 28/01/2019:

RAFFAELLO CATTANEO
architetto e paesaggista

LANDSCAPE AND ARCHITECTURE
via S. Ambrogio 11 - 24069 Trescore Balneario (BG)
+39 035 945310 studio@architetturaepaesaggio.info
www.architetturaepaesaggio.info

In collaborazione con:
Dott. Agronomo Gian Pietro Pallavera
Trescore Balneario (Bg)

Aggiornamento delle norme per il coordinamento con il PGT approvato con delibera di C.C. n. ... del ... a cura di:

Arch. Filippo Simonetti
P.T. Francesco Fagiani
P.T. Camilla Pansa



**PIANO PARTICOLAREGGIATO
DEL P.L.I.S. DEL LITEGGIO E DEI FONTANILI
DI COLOGNO AL SERIO**

INDICE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 Definizione ed ambito di applicazione del Piano particolareggiato	2
Art. 2 Obiettivi del Piano particolareggiato	2
Art. 3 Strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del Piano	3
PARTE SECONDA - GLI ELEMENTI DELLA NATURALITÀ	3
Art. 4 Boschi	3
Art. 5 Zone di incentivazione boschiva	4
Art. 6 Fasce alberate, siepi, filari, alberi isolati e monumentali	4
Art. 7 Fontanili	5
Art. 8 Fossi e canali	6
Art. 9 Flora spontanea	7
PARTE TERZA - GLI AMBITI DELLA ANTROPIZZAZIONE	8
Art. 10 Zone agricole	8
Art. 10.1 Insediamenti esistenti	9
Art. 10.2 Aratura e concimazione - distanze	10
Art. 11 Zone agricole di salvaguardia paesaggistica	11
Art. 12 Piano di recupero del Castel Liteggio e altri edifici di carattere storico	11
Art. 13 Gli interventi edilizi	11
Art. 14 Piano di riqualificazione ambientale località Morti dell'Arca	12
Art. 15 Cave, discariche, depositi, impianti e movimenti di terra	13
Art. 16 Pannelli solari, linee e cabine elettriche e inquinamento luminoso	13
Art. 17 Giardini privati, orti e piccoli allevamenti	13
PARTE QUARTA - GLI AMBITI DELLA FRUIZIONE	14
Art. 18 Percorsi pedonali, ciclabili ed equestri	14
Art. 19 Segnaletica e cartellonistica pubblicitaria	14
Art. 20 Spazi pubblici di ricreazione	15
Art. 21 Zone di sosta veicolare	15
Art. 22 Recinzioni	15
Art. 23 Strade e percorsi rurali minori	16
Art. 24 Campeggi e aree camper	16
Art. 25 Ecodotti	17
PARTE QUINTA - NORME FINALI	18

Art. 26 Attività incompatibili	18
Art. 27 Vigilanza e sanzioni	18
Art. 28 Disposizioni finali e transitorie	18

ALLEGATI

ELENCO DEGLI ELABORATI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizione ed ambito di applicazione del Piano particolareggiato

Il Piano particolareggiato disciplina l'uso del territorio e le trasformazioni urbanistiche, edilizie e ambientali nell'ambito del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) di Cologno al Serio – provincia di Bergamo – denominato del Liteggio e dei Fontanili di Cologno al Serio individuato dall'art. 13.7 delle NTA del Piano delle Regole del PGT. Il presente Piano interessa gli ambiti del territorio agricolo posto a levante del comune di Spirano, ricco di corsi d'acqua e fontanili, e comprende anche il nucleo storico del Liteggio. Il Piano particolareggiato indica gli obiettivi generali e particolari di ogni parte del suo territorio ai fini della tutela e della valorizzazione delle caratteristiche ambientali e naturalistiche promuovendo altresì lo sviluppo sostenibile delle attività insediate, nonché la riduzione degli impatti ambientali anche nelle azioni di trasformazione del territorio.

Le previsioni di detto Piano sono state realizzate in armonia con le previsioni del PGT vigente. Per quanto non previsto negli articoli della presente normativa si rimanda allo strumento urbanistico vigente e in generale alla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 2 - Obiettivi del Piano particolareggiato

All'interno dell'area del Parco in conformità a quanto previsto dall'art. 13.7 delle NTA del PGT il presente Piano particolareggiato stabilisce gli obiettivi di carattere naturalistico - ambientale conformi con le finalità di tutela, recupero, valorizzazione delle presenze e delle caratteristiche paesaggistiche, storiche, ambientali, naturalistiche ed agricole degli ambiti in esso ricompresi.

Inoltre, è assunto come obiettivo unificante dei vari interventi e delle azioni previste, l'organica tutela dell'ambiente tipico dei fontanili e dei corsi d'acqua presenti e delle loro sponde. In particolare, si prevede di:

- a) difendere e conservare gli ambienti naturali e i corsi d'acqua con particolare riguardo ai boschi, ai fontanili, ai fossi, alle zone umide, alla vegetazione naturale e tipica del paesaggio di pianura;

- b) recuperare e potenziare i residui lembi di vegetazione sia erbacea che arbustiva in particolare le siepi, i filari lungo i corsi d'acqua anche al fine di favorire la massima diversità biologica ed il recupero/potenziamento delle essenze autoctone;
- c) adottare tecniche di forestazione basate su criteri naturalistici, includendo l'applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica, forestali ed idrauliche da applicare agli interventi di ricostituzione della;
- d) favorire la creazione di habitat naturali atti a potenziare le popolazioni animali locali e a promuovere la massima diversità biologica;
- e) regolamentare le attività antropiche consentite;
- f) la rinaturalizzazione e forestazione delle aree limitrofe ai fontanili e delle fasce di prima cintura verso il centro abitato;
- g) promuovere e favorire la fruizione di ambienti naturali anche con finalità di educazione ambientale;
- h) promuovere un'agricoltura di qualità ambientalmente sostenibile;
- i) promuovere e potenziare la cultura del territorio agricolo e dei fontanili.

Art. 3 - Strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del Piano

Il Comune, ente gestore del Parco, predispone progetti, regolamenti e *piani di settore* (PDS) specifici destinati a raggiungere gli obiettivi di cui al precedente art. 2. Tali obiettivi sono raggiunti anche da interventi promossi e realizzati da soggetti privati anche come *interventi di compensazione* (IC) a iniziative e trasformazioni interne o esterne al Parco.

Il Comune può assumere apposite iniziative preordinate allo scopo di promuovere ed incentivare l'attuazione dei progetti di cui al precedente comma e di orientarne la realizzazione in coerenza con le finalità del Parco, stipulando convenzioni con gli Enti consorziati o con i terzi interessati. Gli interventi dei privati devono ricevere la valutazione di compatibilità ambientale rilasciata dal Comune previa verifica delle previsioni del Piano particolareggiato del Parco; mediante tale parere può indicare le prescrizioni, le opere a compensazione ed i vincoli che ritiene necessari al fine di garantire la predetta compatibilità.

PARTE SECONDA - GLI ELEMENTI DELLA NATURALITÀ

Art. 4 - Boschi

Queste aree, comprendenti formazioni boschive esistenti di varia costituzione, sono destinate alla fruizione naturalistica da parte del pubblico per il tempo libero e la ricreazione. Possono essere acquisite al patrimonio del Comune mediante espropriazione o mediante accordi con i proprietari, ed in esse è consentita solo la realizzazione di sentieri per la pratica di attività compatibili con le finalità del Parco (sentieri di osservazione ornitologica e botanica, sentieri per attività di orientamento, per viabilità ciclo-pedonale ed equestre, ecc.). Gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali.

Le aree boschive non possono essere ridotte di superficie e all'interno di esse è vietata la sostituzione del bosco con altre colture ed il dissodamento del terreno, salvo interventi tendenti a ripristinare la vegetazione autoctona.

In queste aree è possibile la piantumazione di essenze arboree ed arbustive con l'utilizzo di specie arboree ed arbustive di provenienza locale o di vivai certificati (vedi ad esempio

ERSAF Bergamo) nella fornitura di piante autoctone. Di tali interventi deve essere data comunicazione al Comune che ne valuta la compatibilità ambientale.

In queste aree sono vietati:

- la realizzazione di qualsiasi costruzione;
- è vietato recintare i terreni, fatta eccezione per le delimitazioni provvisorie con staccionate in legno o pali e fili di ferro, a protezione delle macchie di nuova vegetazione, anche spontanea, o delle zone oggetto di intervento di riforestazione;
- l'allevamento di animali;
- l'abbandono di rifiuti e la costituzione di depositi di materiali;
- l'accensione di fuochi;
- l'asportazione di terra di coltivo;
- l'attività di compostaggio anche di tipo familiare;
- l'introduzione di colture vivaistiche, floristiche, orticole specializzate, nonché di pratiche colturali agricole di tipo intensivo;
- l'introduzione volontaria di specie esotiche e di specie estranee all'ambiente naturale originario;
- bonificare, riempire, alterare le zone umide;
- attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
- usare antiparassitari ed erbicidi;
- la formazione di orti familiari;
- aprire nuovi sentieri che non siano funzionali alla conservazione dell'ambiente, nonché realizzare nuove strade.

L'attività selvicolturale è disciplinata dall'art. 50 della legge regionale del 5 dicembre 2008 n.31 e s.m.i.

Art. 5 - Zone di incentivazione boschiva

Il presente Piano particolareggiato per queste aree prevede la formazione di foreste di pianura e l'ampliamento dei boschi esistenti di varia costituzione con l'utilizzo di specie arboree ed arbustive tipiche del bosco climax della pianura Padana (quercocarpineto), nonché la tutela della vegetazione arborea e arbustiva esistente nel rispetto dei limiti previsti nell'art. 4. Queste aree possono essere destinate alla fruizione naturalistica da parte del pubblico per il tempo libero e la ricreazione e quindi acquisite al patrimonio del Comune mediante espropriazione o mediante accordi con i proprietari, ovvero direttamente destinate a tali usi dalle proprietà in convenzionamento con l'Amministrazione comunale.

Sino alla formazione di detti boschi di pianura le aree di cui al presente articolo potranno essere utilizzate per continuare l'esercizio dell'attività agricola, nel rispetto dei divieti di cui al successivo articolo 11 – zone agricole di salvaguardia paesaggistica.

In generale si incentiva la formazione di nuovi boschi e pertanto, previo parere del Comune, tutte le aree sono potenzialmente trasformabili a bosco (IC).

La trasformazione a bosco dev'essere preceduta da apposito progetto realizzato all'interno di un quadro generale d'intervento che valuti attentamente le specie, le dimensioni, ecc.

Art. 6 - Fasce alberate, siepi, filari, alberi isolati e monumentali

Gli elementi vegetali di equipaggiamento delle superfici agricole, sia arboree che arbustive, quali le piante isolate, i filari, le siepi e le fasce alberate, sono tutelati dal presente piano anche se esclusi dalla definizione di bosco di cui alla L.R. 31/2008 e s.m.i.

Il Parco incentiva la formazione di nuove fasce alberate, siepi e filari mediante interventi diretti o accordi con privati, anche in attuazione a opere di compensazione. (IC) e l'esercizio delle ordinarie pratiche agricole deve pertanto favorirne il mantenimento e l'ulteriore diffusione.

In tutto il territorio del Parco il taglio di piante isolate è soggetto a preventiva denuncia all'ente gestore del Parco. Sono comunque sempre consentiti, anche senza denuncia, la manutenzione ordinaria e la potatura nei giardini e nei parchi pubblici e privati.

Ai fini del presente piano le fasce alberate ed i filari arborei sono così definiti:

- a) le *fasce alberate* sono costituite da formazioni boscate, anche lineari, non rientranti nella definizione di bosco di cui all'art. 42 della L.R. 31/2008 e s.m.i.
- b) le *siepi* sono costituite prevalentemente da diverse specie di arbusti di essenze autoctone, escludendo le siepi antropiche alloctone quali ad esempio Lauroceraso, Alloro, ecc.
- c) viene considerato *filare* ogni pianta con andamento lineare ancorché a fila multipla, di specie arboree comunque governate e non rientrante nella definizione di cui alla precedete lettera a).

Gli interventi nelle fasce alberate devono favorire la permanenza e l'incremento della diversità specifica per quanto concerne le specie autoctone, aumentare la complessità strutturale delle fasce alberate e ridurre quantitativamente le specie invadenti.

Nelle fasce alberate governate a ceduo, il turno minimo è di dieci anni. La capitozzatura non è consentita.

Gli alberi dei filari possono essere governati ad alto fusto o in forma obbligata conformemente alla composizione specifica, nonché alle pratiche locali ed alla funzione anche paesaggistica del filare.

I giovani alberi e arbusti da impiegarsi negli impianti, nei filari, nelle fasce alberate e nei boschi dovranno preferibilmente provenire da seme raccolto da ambiente planiziale lombardo; a tal fine l'ente gestore può stipulare una o più convenzioni con associazioni o florovivaisti per la produzione del materiale necessario.

È sempre auspicata la sostituzione di vegetazione estranea al contesto al fine di uniformare il carattere paesaggistico del contesto. (IC)

Gli alberi d'interesse monumentale non possono essere danneggiati o abbattuti, anche se sono situati all'interno di boschi. L'abbattimento può avvenire esclusivamente per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie, e comunque solo dopo che sia stata accertata da un agronomo l'impossibilità di adottare soluzioni alternative.

Il Comune al fine di favorire le azioni di incremento della biodiversità mediante la realizzazione e l'estensione di moduli verdi lungo fossi e le strade, predispone un regolamento specifico che impartisce specie, dimensioni, distanze di impianto, ecc. (PDS)

Art. 7 - Fontanili

I fontanili rappresentano un elemento di rilevanza ambientale e culturale e pertanto devono essere attivamente conservati. Nell'area a Parco si elencano le seguenti disposizioni per quanto riguarda i fontanili:

- è vietato alterare la testa e l'asta dei fontanili anche di quelli storicamente accertati e nei quale non è presente l'acqua e il fenomeno della risalita. In particolare, i fontanili storici potranno essere ripristinati recuperando le teste e il cavo qualora interrati;
- è vietato eliminare o ridurre le fasce boscate a corredo delle teste. È altresì auspicata la neoformazione di una fascia boscata di almeno 10 m dall'orlo superiore spondale; (IC)

- è vietata ogni opera di trasformazione, di urbanizzazione e di edificazione all'interno di una fascia non inferiore a metri 75 misurati dall'orlo superiore della testa;
- è vietato aprire nuovi sentieri che non siano funzionali alla conservazione dell'ambiente e alla fruizione pubblica, nonché realizzare nuove strade;
- è da promuovere la riqualificazione delle incisioni della testa e dell'asta dei fontanili attivi e di quelli potenzialmente riattivabili e la relativa vegetazione di pertinenza in quanto elementi di valorizzazione ecologica e agricola del territorio rurale; (IC)
- oltre agli interventi necessari per la normale manutenzione della testa e dell'asta, da effettuarsi con tecniche tradizionali, sono ammessi interventi per la fruizione, quali piccole attrezzature di osservazione e percorsi pedonali purché compatibili con le finalità della conservazione e della valorizzazione naturalistica del bene;
- sono vietati gli interventi di impermeabilizzazione del fondo e delle sponde, nonché gli interventi di copertura;
- per le opere di manutenzione e di sistemazione si utilizzano preferibilmente le tecniche di ingegneria naturalistica;
- il taglio della vegetazione arborea di ripa deve rispettare quanto elencato dai precedenti artt. 4 e 6.

Per i progetti che riguardano la realizzazione o il potenziamento di opere di presa da sorgenti e perforazioni di pozzo nel territorio del Parco o negli ambiti limitrofi, il Comune esprime parere obbligatorio con riferimento alle possibili ripercussioni sulla risorsa rappresentata dal reticolo idrografico. Non da ultimo si rimanda anche al PTCP sezione *“Paesaggio e Ambiente”, Progetto di verifica degli aspetti naturalisti, paesaggistici e idrologici dei fontanili della pianura bergamasca, con formulazione di proposte gestionali finalizzate alla loro conservazione e valorizzazione*.

Art. 8 - Fossi e canali

I canali e i fossi costituenti la rete irrigua sono elementi di fondamentale importanza del Parco, la cui tutela consente di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo degli ecosistemi e pertanto devono essere attivamente conservati nel loro percorso. Sono vietati gli interventi di rettificazione ed impermeabilizzazione del fondo e delle sponde, nonché gli interventi di copertura e tombinatura, fatta eccezione per gli interventi che si rendano necessari per eliminare localizzate e comprovate perdite d'alveo e conseguire un efficace risparmio della risorsa idrica. In questo caso l'impermeabilizzazione, mediante materassini a base bentonitica, dovrà riguardare prevalentemente il fondo in modo tale da garantire che le sponde, per un'altezza di almeno quaranta centimetri, possano naturalmente vegetare. Anche gli eventuali elementi prefabbricati, solo per i tratti terminali o per particolari dislivelli, dovranno essere interrati o ricoperti di terra oppure mascheramenti con siepi.

Il progetto di miglioramento della gestione della risorsa irrigua dovrà essere autorizzato dal Comune i quali, in sede di rilascio di autorizzazione, potrà prevedere tutte quelle misure compensative e di mitigazione ambientale che riterrà opportune per l'ambito specifico di intervento.

Per le opere di manutenzione e di sistemazione si utilizzano preferibilmente le tecniche di ingegneria naturalistica. Il taglio della vegetazione arborea di ripa finalizzato alla pulizia delle sponde è regolamentato dagli artt. 4 e 6.

La manutenzione ordinaria all'interno della sezione dei fossi e canali con il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, riescavazione ed eliminazione dei rifiuti è sempre ammessa.



**PIANO PARTICOLAREGGIATO
DEL P.L.I.S. DEL LITEGGIO E DEI FONTANILI
DI COLOGNO AL SERIO**

Per i corsi d'acqua artificiali è sempre auspicata la rinaturalizzazione. In particolare, per il Canale di Gronda sud si auspica un progetto di rinaturalizzazione fluviale capace di introdurre elementi di naturalità nelle sponde e quindi di miglioramento del paesaggio. (IC) Anche per il reticolo idrico si auspica la formazione di apposito censimento del reticolo e relativo regolamento paesaggistico di dettaglio. (PDS)

Si rimanda, per quanto non espressamente indicato, al Piano comprensoriale di Bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale adottato dal Consorzio di Bonifica a settembre 2017.

Art. 9 - Flora spontanea

I complessi naturali od artificiali nell'area del Parco devono essere mantenuti, a cura di chi ne sia proprietario o ne abbia la disponibilità, nel migliore stato di conservazione colturale, in armonia con gli obiettivi previsti dal presente Piano.

La tutela della flora e della vegetazione spontanea sarà attuata mediante specifico regolamento, contenente l'elenco delle specie floristiche protette e attraverso azioni di sensibilizzazione. (PDS)

La raccolta della flora spontanea e dei funghi è disciplinata dalla legge regionale del 31 ottobre 2008 n. 10 e s.m.i.

PARTE TERZA - GLI AMBITI DELLA ANTROPIZZAZIONE

Art. 10 - Zone agricole

Le aree comprese in queste zone, identificate con apposito segno grafico nella tavola di azzonamento, sono destinate allo svolgimento dell'attività agricola, in quanto elemento di presidio ambientale e paesaggistico del territorio del Parco.

In queste zone pertanto sono ammesse, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'articolo 60 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, le opere preordinate alla conduzione del fondo e destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché le attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese eventuali edificazioni per la commercializzazione, trasformazione o manipolazione dei soli prodotti agricoli esclusivamente provenienti dall'attività esercitata sul fondo.

È ammessa, previa stipulazione di apposite convenzioni fra il Comune ed i proprietari e gli imprenditori agricoli interessati, la realizzazione di opere e servizi preordinati a perseguire le finalità ricreative e ambientali del Parco. (IC)

Nelle zone destinate a Parco gli elementi vegetali di equipaggiamento delle superfici agricole (sia arborei che arbustivi, quali piante isolate, filari, fasce alberate e siepi), anche se esclusi dalla definizione di bosco, devono essere conservati ai sensi dell'art. 6 e l'esercizio delle ordinarie pratiche agricole deve favorirne il mantenimento e l'ulteriore diffusione.

Il Comune promuove, attraverso bandi, convenzioni e sovvenzioni, specifici meccanismi incentivanti, intesi anche a favorire la coltivazione di specie non infestanti in grado di caratterizzare l'ambiente ed il paesaggio, che non necessitino di massicci interventi con fitofarmaci e che siano adatte alle condizioni pedoclimatiche del luogo. Fino a quando la Regione non avrà adottato i "Piani di coesistenza" previsti dalla legge 28 gennaio 2005 n. 5, nelle zone destinate a Parco non sono consentite le colture transgeniche.

Le potenzialità edificatorie in queste aree, utilizzabili solo dagli insediamenti esistenti di carattere agricolo, sono quelle previste dall'articolo 59 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., con i seguenti limiti:

- il computo dei volumi e delle superfici può avvenire solo per le aree agricole comprese nel territorio comunale di Cologno al Serio;
- solo per i nuovi insediamenti la superficie minima aziendale necessaria da asservire alle costruzioni ai fini dell'applicazione degli indici di edificabilità di cui al presente paragrafo è di mq 20.000 per le aziende floro-vivaistiche ed orticole e mq 50.000 per le altre aziende. Tale superficie minima aziendale deve essere compresa nel territorio comunale di Cologno al Serio.

Per le aziende orticole è ammessa solo la coltivazione in campo aperto senza protezioni anche stagionali, mentre per le attività floro-vivaistiche è ammessa la sola coltivazione di essenze autoctone come da elenco allegato;

- indice di densità fondiaria massima per le abitazioni, 0,01 metri cubi per metro quadrato dei terreni a bosco e 0,03 metri cubi per metro quadrato degli altri terreni agricoli compresi nel perimetro del territorio comunale;
- rapporto di copertura massimo per le attrezzature ed infrastrutture produttive, ivi comprese le costruzioni per la commercializzazione dei prodotti agricoli, 10% dell'area di pertinenza compresa nel perimetro del territorio comunale;

- tutte le aree computate ai fini edificatori devono essere assoggettate a vincolo di non edificazione, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica, mediante atto da trascrivere presso i registri immobiliari prima dell'inizio dei relativi lavori. Il permesso di costruire convenzionato potrà essere rilasciato solamente:
 1. a partire dal giorno in cui l'atto di vincolo, corredato della relativa nota di trascrizione, viene depositato presso il Comune;
 2. al collaudo degli interventi compensativi e di mitigazioni previsti dalla presente normativa o da accordi con l'Ente gestore.

In generale tutti gli interventi di trasformazione del territorio, oltre ad assolvere a quanto previsto dalla presente normativa e dalle schede relative agli insediamenti esistenti, devono compensare dette trasformazioni (nuovi volumi, superfici, impianti, attrezzature, reti stradali, ecc.) con opere di compensazione ambientale (IC) da concordare preventivamente con il Comune. Tali opere dovranno essere commisurate e proporzionate all'entità e agli impatti dell'intervento di trasformazione previsto.

In tutto il territorio del Parco sono favoriti l'*agriturismo* e le attività ad esso connesse, nel rispetto della legge regionale del 5 dicembre 2008 n. 31 e successivi regolamenti e decreti attuativi.

Eventuali nuovi *allevamenti intensivi* sono subordinati alla redazione di specifico piano delle attività zootecniche.

In attesa di realizzazione del Piano delle attività zootecniche, si rimanda alla normativa vigente della direttiva nitrati regionale in vigore (D.G.R. del 2 agosto 2007 n. 5215 e D.G.R. del 21.11.2007 n. 5868 e s.m.i.)

Non è ammessa la realizzazione di *serre fisse e a "tunnel"* e di altre strutture finalizzate all'esercizio di attività floro-vivaistiche e orticole. Sono ammesse solo nelle piccole produzioni per autoconsumo familiare, negli insediamenti già esistenti e con soluzioni paesaggistiche di qualità.

I nuovi impianti di biogas da co-digestione di reflui zootecnici e colture energetiche e/o scarti organici, per il possibile impatto sul paesaggio, non sono ammessi nel territorio del Parco. Considerate le numerosissime evidenze archeologiche presenti nel territorio comunale, le attività che comportino scavi e riescavazioni dovranno essere sottoposte alla Soprintendenza per l'espressione del parere di competenza, a tutela di tutte quelle tracce di attività antropica che si sono sovrapposte nel tempo.

Per la giustificazione degli interventi si rende necessaria la presentazione di un Piano di Gestione e Sviluppo aziendale che prenda spunto dalle normative comunitarie di sviluppo rurale denominate PSR 2023-2027 e s.m.i.

Per la specifica descrizione dei suoli, in occasione della redazione dello specifico Piano delle attività zootecniche, verrà effettuata la codifica specifica tenendo conto della vocazione agraria dei terreni, con specifiche analisi chimico-fisiche dei terreni agrari. Si potrà ottenere dunque un confronto tra l'attuale fertilità e i dati in possesso desunti dalle mappe relative all'uso del suolo storico.

Verrà anche analizzato il territorio agricolo mediante la correlazione con la Legge di consumo di suolo legge regionale del 28 novembre 2014 n. 31.

10.1. Insediamenti esistenti

Il territorio del Parco presenta diversi insediamenti di carattere agricolo con specificità e dimensioni diversi. Il censimento di tali insediamenti è stato riassunto nelle schede dell'allegato C denominato "Schede degli insediamenti esistenti" nelle quali sono

evidenziate le criticità e le opere di mitigazione finalizzate ad un miglioramento delle relazioni visive con il paesaggio agricolo.

Gli insediamenti esistenti contrassegnati con la lettera A) sono quelli che hanno dimensioni tali e valore produttivo da incidere a scala territoriale, mentre i rimanenti rappresentano situazioni diverse o di precarietà, spesso con attività incompatibili ai sensi dell'art. 26.

Le potenzialità edificatorie di tali insediamenti sono dettate dagli indici del precedente paragrafo e dalla zonizzazione riportata nella tavola di progetto.

Per le aziende agricole che hanno esaurito le capacità edificatorie di cui all'art. 10, è previsto un ampliamento *una-tantum* del 30% del volume della casa e del 20% per le superfici ad attrezzature al netto degli adeguamenti tecnologici e normativi sopraggiunti.

Negli interventi dev'essere attuata quale premessa alla trasformazione, le prescrizioni relative alle citate e necessarie mitigazioni e compensazioni.

Gli interventi di mitigazione sono prescrittivi sia per interventi posti in essere nel Parco sia a compensazione di altri interventi eseguiti nel resto del territorio comunale. Eventuali progetti di riordino proposti da soggetti privati ed estesi a tutta l'attività, sono auspicati ancor più quando finalizzati a costruire quella qualità paesaggistica elencata negli obiettivi del presente Piano e nelle schede di dettaglio. Solo il Comune, valutata la proposta e la compensazione ambientale, può concedere alle suddette proposte di sviluppo aziendale delle deroghe ai limiti imposti, senza che queste sviliscano le scelte di Piano.

Anche in questo caso, per la giustificazione degli interventi si rende necessaria la presentazione di un Piano di Gestione e Sviluppo aziendale che prenda spunto dalle normative comunitarie di sviluppo rurale denominate PSR 2023-2027 e s.m.i.

Inoltre, al fine di promuovere il miglioramento del benessere degli animali di allevamento e le coltivazioni biologiche vi è una premialità del 30% sulle attrezzature per i progetti di sviluppo aziendale, opportunamente documentati, che vanno in questa direzione.

L'adeguamento igienico e alle normative è sempre concesso.

10.2. Aratura e concimazione - distanze

Il Parco, in attesa del citato piano di settore che normi le attività zootecniche, da realizzarsi entro un anno dall'approvazione del presente Piano, vista la necessità di tutelare le risorse naturali e la viabilità rurale anche a servizio della fruizione del Parco, identifica le distanze per l'aratura e la concimazione.

La distanza dell'aratura dai corsi d'acqua, dal ciglio superiore dell'argine, dev'essere non inferiore a 1,00 m. Per i corsi d'acqua provvisti di corredo vegetazionale e dai boschi la distanza dev'essere di 0,50 m dalla proiezione della chioma arborea o arbustiva.

Per le strade la distanza dell'ultimo solco d'aratura dal ciglio stradale deve essere non inferiore a 0,50 m.

Per quanto attiene alla concimazione le distanze dai corsi d'acqua, dal ciglio superiore dell'argine, sono le seguenti:

- | | |
|------------------------|---------|
| - letame palabile | 5,00 m |
| - liquame | 10,00 m |
| - concimazione chimica | 10,00 m |

Per quanto non previsto si rimanda alle corrette regole del Piano di Sviluppo Rurale (PSR 2023-2027) della normativa europea in vigore che disciplinano le Buone Pratiche Agronomiche di campagna e che obbligano al rispetto dei Disciplinari di difesa Integrata redatti dal Servizio Fitosanitario Regionale ed aggiornati annualmente. In attesa di realizzazione del Piano delle attività zootecniche, si rimanda alla normativa vigente della

direttiva nitrati regionale in vigore (D.G.R. del 2 agosto 2007 n. 5215 e D.G.R. del 21.11.2007 n. 5868 e s.m.i.)

Art. 11 - Zone agricole di salvaguardia paesaggistica

Le aree comprese in queste zone sono destinate allo svolgimento dell'attività agricola, ma con alcuni limiti in quanto elemento di presidio ambientale e paesaggistico e di tutela naturalistica del territorio del Parco.

Salvo quanto previsto dai successivi commi, in tali aree si applicano le norme dettate dal precedente articolo 10.

Nelle zone agricole di salvaguardia paesaggistica non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni residenziali e di fabbricati produttivi per gli allevamenti intensivi, fatte salve le deroghe e gli ampliamenti *una-tantum* agli insediamenti esistenti contrassegnati con la lettera A) e previsti al paragrafo 10.1. Eventuali realizzazioni di nuovi fabbricati produttivi sono ammesse, con esclusione delle zone di incentivazione boschiva, solo qualora sia dimostrata la loro non realizzabilità in aree diverse dalle zone agricole di salvaguardia paesaggistica e comunque secondo le quantità indicate dall'art. 10. In queste aree sono vietati i movimenti di terreno, gli sbancamenti, i livellamenti in eccesso ai limiti di cui all'art. 15 anche per fini agricoli, il taglio della vegetazione, opere di urbanizzazione non tese al miglioramento ecologico, ecc. ed ogni altro intervento che possano determinare disturbo o impoverimento del paesaggio e alterazione della morfologia originaria dei luoghi.

Negli edifici esistenti, alla data di adozione del presente Piano, possono essere realizzate solamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere di restauro e di risanamento conservativo, nonché opere di ristrutturazione edilizia nel rispetto degli articoli successivi, fatto salvo quanto già previsto nel comma precedenti del presente articolo.

Sono sempre ammessi interventi del Comune o di soggetti privati preordinati alla migliore fruizione pubblica ed alla riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree.

Art. 12 - Piano di recupero del Castel Liteggio e altri edifici di carattere storico

Il Piano incentiva e promuove il recupero del Castello di Liteggio quale emergenza storico-ambientale di assoluto valore nel contesto del Parco. Con apposito grafismo si individua il nucleo storico del Castello Liteggio come da artt. 10 delle NTA del PGT confermando le previsioni di Piano anche per gli altri fabbricati di carattere storico.

Art. 13 – Gli interventi edilizi

Il territorio a Parco individua gli edifici di recente realizzazione confermando le previsioni di cui agli artt. 10, 11 e 13 delle NTA. Il Piano particolareggiato integra tali previsioni mediante una schedatura puntuale degli ambiti edificati che necessitano di opere di mitigazione, schermatura e in generale di riqualificazione ambientale di cui all'art. 10.1.

La progettazione dei nuovi interventi e il recupero dei fabbricati esistenti dovrà essere tesa ad un inserimento di qualità dei volumi nel paesaggio agricolo, adottando tipologie, tecniche costruttive e soluzioni di mitigazioni idonee al raggiungimento degli obiettivi.

Per raggiungere i citati obiettivi di conservazione e riqualificazione del paesaggio agricolo, in coerenza con i bisogni delle attività, gli interventi edilizi ai sensi dell'art. 27 della L.R. 12/2005, ad eccezione della manutenzione ordinaria e straordinaria, sono soggetti a permesso di costruire convenzionato da approvare con delibera di Giunta Comunale.

Le soluzioni tipologiche sia della residenza sia delle strutture produttive dovranno confrontarsi con le tipologie e rivestimenti della tradizione, ricercando anche forme moderne ma non avulse dal contesto agricolo.

Per la residenza la struttura dovrà essere realizzata su due piani fuori terra evitando modifiche dell'andamento naturale del terreno (formazione di rilevati artificiali) con copertura a falda semplice, a doppia e a padiglione. A pianta semplice, potranno avere anche un porticato di dimensioni come da normativa di PGT e comunque esteso per tutta la lunghezza sulla fronte principale rivolta a mezzogiorno.

Per le strutture a servizio dell'attività l'altezza dovrà essere contenuta entro i 7,50 m con copertura a falde con manto in tegole/coppi o lamiera color terracotta.

Le tecniche ed i materiali costruttivi da privilegiare nelle nuove edificazioni sono quelli tradizionali: strutture in laterizio e legno, tamponature in legno, laterizio, intonaco e murature in borlanti di fiume sono solo alcuni degli elementi costruttivi da preferire con forme possibilmente semplici e lineari. Sono sempre vietate le superficie ampie in cemento armato.

Anche i serramenti esterni, i cancelli e in generale le parti di chiusura dovranno avere disegno semplice privilegiando rivestimenti lignei o in acciaio Cor-ten®.

Le costruzioni devono inoltre rispondere ai caratteri della bio-edilizia e devono essere conformate quanto più possibile ai principi dell'auto-sostenibilità energetica (pannelli solari, fotovoltaico, ecc.) ed idraulica (riuso delle acque piovane) e del minimo impatto ambientale (eco-compatibilità, casa-clima, riscaldamento a cippato di legna, ecc.).

I medesimi criteri e le medesime tecniche e tipologie dovranno essere perseguiti anche negli interventi sugli edifici esistenti, compatibilmente con le caratteristiche tipologiche, costruttive e architettoniche degli immobili e con lo stato di fatto degli stessi.

I piccoli edifici adibiti al servizio dell'agricoltura o i capanni di caccia devono essere mantenuti nelle dimensioni esistenti alla data del 31 dicembre 2010 e in condizioni di decoro, scongiurando situazioni di degrado ambientale.

Per il colore delle facciate si rimanda allo specifico Piano di cui il Comune è dotato.

Gli interventi di ampliamento o nuova costruzione, nonché i cambi di destinazione d'uso, devono essere preceduti da un Piano di Gestione e Sviluppo Aziendale (P.g.Az.) da redigersi secondo le disposizioni previste dall'Allegato n.2 - Indicazioni per la redazione del Piano di gestione e sviluppo aziendale (P.g.Az.) alle NTA, redatto per l'intera consistenza aziendale, capace di evidenziare le necessità e di introdurre il tema delle opere compensative da prevedersi in misura proporzionale agli interventi oggetti del P.g.Az..

Per il recupero e per i nuovi fabbricati si rimanda alla stesura di un abaco da estendere a tutta l'area agricola di Cologno al Serio, che fornisca in maniera esaustiva i caratteri tipologici e le tecniche costruttive, nonché i materiali compatibili con il paesaggio. (PDS)

Considerate le numerosissime evidenze archeologiche presenti nel territorio comunale, le attività che comportino scavi, riescavazioni e pulizie dovranno essere sottoposte alla Soprintendenza per l'espressione del parere di competenza, a tutela di tutte quelle tracce di attività antropica che si sono sovrapposte nel tempo.

Art. 14 - Piano di riqualificazione ambientale località Morti dell'Arca

La località Morti dell'Arca con l'omonima cappella riveste un ruolo culturale importante per la comunità di Cologno al Serio e di valore nell'ambito del territorio a Parco. Con apposito segno grafico si individua l'area prossima alla cappella da assoggettare a riqualificazione ambientale e paesaggistica.



Gli interventi dovranno essere tesi ad una ricomposizione del quadro paesaggistico, mediante un riordino generale che preveda principalmente un progetto di riassetto della struttura vegetazionale e dell'arredo a servizio del contesto.

Art. 15 - Cave, discariche, depositi, impianti e movimenti di terra

L'attività estrattiva di cava per l'impatto sul paesaggio agrario non è possibile all'interno dell'area a Parco. Tale diniego sarà da concordare e pianificare anche a livello regionale e provinciale per conciliare le esigenze di tutela del territorio e dell'ambiente con quelle socio-economiche della produzione di materie prime minerarie.

In tutto il territorio del Parco è vietato l'abbandono di *rifiuti* di qualsiasi natura e la realizzazione di *discariche* o *depositi* di materiali di qualsiasi genere, sia temporanei che permanenti, fatta eccezione per l'attività agricola nell'ambito degli insediamenti esistenti. Anche i depositi di materiale e macchine di carattere edile sono vietati, anche all'interno di aree di pertinenza di altre attività.

Nel P.L.I.S. è fatto divieto collocare impianti per il trattamento e la gestione dei rifiuti, ad esclusione del compostaggio e del trattamento derivante dall'agricoltura e comunque compatibilmente agli obiettivi di tutela paesaggistica del Parco.

Nel Parco non è possibile alterare la morfologia dei terreni con ricariche e depositi di terra o di qualsiasi altro genere. Sono ammessi esclusivamente livellamenti ai fini agricoli eseguiti mediante il riporto di terra già presente nel contesto e con altezze medie non superiori di 10 cm.

Art. 16 - Pannelli solari, linee e cabine elettriche e inquinamento luminoso

In tutte le zone del Parco sono ammessi, previa dichiarazione di compatibilità ambientale, impianti solari fotovoltaici o termici sulle coperture o nelle aree di pertinenza (cortili e giardini) di edifici esistenti e di nuova costruzione.

Al fine di salvaguardare il paesaggio non sono ammessi impianti fotovoltaici o termici in "campo aperto" nei terreni agricoli.

Le *linee tecnologiche* aeree dovranno essere preferibilmente interrare evitando così inquinamenti visivi in ambiti sensibili. In particolare il Comune, anche in collaborazione con i privati, si attiverà con gli Enti gestori dei servizi al fine di interrare le linee aeree esistenti anche quale azione compensativa di interventi sul territorio comunale. (IC) Le *cabine elettriche* in muratura o prefabbricate contrassegnate da apposito grafismo, quando possibile, devono essere dismesse e demolite e/o ricondotte a dimensioni più compatibili con il contesto paesaggistico. Qualora ancora necessarie dovranno essere fatti progetti di mascheramento con materiali compatibili quali ad esempio legno, conferendo così un aspetto di precarietà e leggerezza. In alternativa dovranno essere affiancati da alberature e arbusti capaci di mascherare il manufatto. (IC)

Al fine del contenimento dell'illuminazione artificiale e la salvaguardia delle condizioni naturali, ai sensi della legge regionale del 5 ottobre 2015 n. 31, le presenti norme promuovono il contenimento dell'inquinamento luminoso e l'efficientamento degli impianti di illuminazione esterna sia negli impianti pubblici sia in quelli privati.

Art. 17 - Giardini privati, orti e piccoli allevamenti

Nel territorio del Parco al fine di preservare la peculiarità del territorio agricolo è vietata la realizzazione di *giardini privati* con caratteri e arredi tipici dell'ambiente urbano.

È ammessa la realizzazione dei soli orti comunali in aree appositamente destinate individuate dal Comune e regolamentate con specifico regolamento al fine di tutelare il paesaggio. Pertanto, gli *orti familiari* esistenti alla data di adozione del Piano particolareggiato, che non siano strettamente di pertinenza delle costruzioni, sono elementi incompatibili ai sensi del successivo articolo 26.

Anche i piccoli allevamenti a carattere familiare (pollai, ecc.) non sono ammessi in quanto, come gli orti, sono presidi che interrompono la continuità tipica della campagna. Tali attività, sempre a carattere familiare, sono ammesse esclusivamente negli insediamenti esistenti contrassegnati con la lettera A).

PARTE QUARTA - GLI AMBITI DELLA FRUIZIONE

Art. 18 - Percorsi pedonali, ciclabili ed equestri

Per la fruibilità del Parco il presente piano individua una rete di percorsi pedonali, ciclabili o equestri. La rete dei percorsi indicata nella tavola di pianificazione rappresenta la rete principale relativa alla fruibilità cosiddetta *leggera* in parte esistente e in parte di progetto.

Il presente Piano rimanda anche ad uno studio di dettaglio capace di individuare i diversi percorsi, gli arredi, la segnaletica, la fruibilità e in generale le regole di attuazione e salvaguardia di detti percorsi. (PDS)

Per le aree boscate e le zone umide, e in generale negli ambienti naturali, è fatto divieto di aprire nuovi sentieri che non siano funzionali alla conservazione dell'ambiente, nonché realizzare nuove strade.

A fronte di preminenti temporanee esigenze private o pubbliche incompatibili con il libero transito ciclopeditone ed equestre, l'ente gestore può autorizzare chiusure provvisorie, da rimuoversi alla scadenza dell'autorizzazione.

L'uso pubblico equestre o ciclabile può essere vietato dall'ente gestore per determinate strade o percorsi, qualora ne pregiudichi la conservazione.

L'apertura di nuove strade, percorsi o sentieri campestri o forestali, nonché la soppressione, l'interruzione o la deviazione degli stessi, sono soggetti ad autorizzazione del Comune.

Art. 19 - Segnaletica e cartellonistica pubblicitaria

I confini dell'area a Parco, i percorsi pedonali, i sentieri, i fatti di particolare interesse, e tutte le informazioni che abbiano un valore prescrittivo e/o didattico possono essere indicati a cura del Comune a mezzo di appositi pannelli adottando quella già proposta dalla Regione Lombardia (DGR del 16 aprile 2004 n. 7/17173).

È vietata all'interno del Parco l'apposizione di *cartelli e manufatti pubblicitari* di qualsiasi natura, esclusa la segnaletica stradale, per il servizio del Parco, quella turistica, dell'agriturismo e di vendita prodotti agricoli. Le concessioni in atto, alla loro naturale scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate.

È sempre ammessa la segnaletica indicante le diverse attività/servizi presenti nel Parco, con forme e colori da autorizzare dall'Ente gestore del Parco in attesa di specifico regolamento teso ad uniformare e individuare tecniche costruttive, colori, forme e materiali della cartellonistica in generale. (PDS)

Art. 20 - Spazi pubblici di ricreazione

Nelle aree ricadenti nelle aree a Parco è consentita l'individuazione di spazi pubblici di ricreazione e di divulgazione (aule didattiche) che non alterino i valori naturali esistenti e favoriscano, quando possibile, il recupero e la ricostruzione paesaggistica. Non sono ammesse opere edilizie, ad eccezione di piccoli chioschi o locali di servizio, purché strettamente funzionali alle esigenze dell'utenza realizzati con materiali consoni al paesaggio.

Nella realizzazione delle attrezzature deve essere privilegiato un assetto che valorizzi le caratteristiche ambientali dell'area, pur consentendo l'insediamento di elementi per favorirne la fruizione, quali panchine, tavoli da pic-nic, servizi igienici, ecc. La superficie deve essere adeguatamente attrezzata con specie arboree autoctone e le superfici pavimentate devono essere realizzate con materiali filtranti. In tali aree non è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive, ma la sola installazione di strutture per la ricettività.

Art. 21 - Zone di sosta veicolare

Il Piano individua i parcheggi esistenti e di progetto in corrispondenza delle aree di maggiore accessibilità. In queste zone, le previsioni del Piano particolareggiato possono essere attuate:

- dal Comune, direttamente o mediante affidamento ad operatori privati, previa acquisizione della proprietà o della disponibilità delle aree relative mediante espropriazione o mediante accordi con i proprietari interessati;
- dai proprietari interessati, previa stipula di apposita convenzione con il Comune intesa a regolare le modalità di realizzazione e di gestione delle opere e dei servizi. Gli spazi di sosta che si andranno a realizzare dovranno avere un elevato grado di permeabilità ed essere piantumati con alberi ad alto fusto posizionati in filari in modo da garantire sia l'ombreggiamento sia la mitigazione paesaggistica.

Il Comune sorte nuove esigenze di carattere urbanistico può individuare nuove e diverse aree previa verifica di compatibilità ambientale.

Art. 22 - Recinzioni

Non sono consentite recinzioni delle proprietà se non con siepi di essenze autoctone, fatte salve le recinzioni strettamente connesse ad esigenze di tutela degli insediamenti edilizi agricoli, compresi gli orti, i giardini e i piazzali di pertinenza, purché in contiguità con l'edificio esistente. In questo caso le recinzioni dovranno essere progettate adottando tutte quelle misure atte a garantire il regolare deflusso delle acque e il passaggio della fauna minore, escludendo quindi e sempre parti in muratura. Tutte le recinzioni permanenti, ove permesse, dovranno comunque essere corredate da siepe autoctona (vedi elenco allegato), preferibilmente collocata all'esterno del lotto da recingere.

Fra le tipologie utilizzabili per recingere gli insediamenti abitati o le attività in area agricola si evidenziano:

- in pali di castagno H = 1,00 m con n. 5/6 fili di ferro;
- in pali di castagno H = 2,00 m con rete metallica affiancata da siepe con specie autoctone (vedi Allegati).

Solo per la chiusura degli insediamenti edilizi agricoli è altresì ammessa la formazione di muri di cinta in muratura intonacata, in mattoni pieni o in borlanti di fiume disposti a spina di pesce di altezza H = 2,10/2,30 m con sovrastanti coppi.

È sempre vietata la realizzazione di recinzione in muretto con sovrastante rete o inferriata metallica.

Sono inoltre ammesse recinzioni temporanee per attività di allevamento allo stato brado o semibrado e di pascolo.

Sono altresì ammesse previa autorizzazione del Comune, delle recinzioni temporanee a protezione di nuova vegetazione e di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca.

Art. 23 - Strade e percorsi rurali minori

La viabilità rappresentata da strade agricole, percorsi e sentieri è tutelata dalle presenti norme in quanto essenziale per la fruibilità e in generale per lo svolgersi delle diverse attività nell'area a Parco.

Le strade campestri e interpoderali storiche o di interesse collettivo devono essere mantenute aperte al pubblico transito ciclo pedonale, e non possono essere soggette ad interventi che impediscano o comunque limitino tale pubblico transito. Il passaggio su strade private deve essere regolamentato da apposita convenzione stipulata a cura del Parco. A tal fine:

- a) Non è ammessa la chiusura di strade o percorsi con qualsiasi mezzo, ivi compresi cartelli o segnalazioni, che impedisca il libero transito ciclopeditone ed equestre sulle strade e percorsi stessi anche privati;
- b) È vietata l'aratura delle strade agricole storicamente sedimentate finalizzata ad aumentare l'estensione delle aree agricole produttive. Il Comune potrà imporre il ripristino di tratti storicamente sedimentati soppressi a seguito dell'attività agricola;
- c) Entro un anno dall'approvazione del piano debbono essere rimossi sbarramenti, segnalazioni o altri impedimenti al libero transito ciclopeditone ed equestre all'interno dell'area a Parco.

La pavimentazione di strade, sentieri o percorsi pubblici o di uso pubblico deve essere conservata nei suoi caratteri tradizionali. Nella realizzazione di nuove strade, fatta eccezione per l'ambito urbano Castel Liteggio, e nella sistemazione di quelle esistenti è vietata qualunque pavimentazione di tipo bituminoso, ed è obbligatoria l'adozione di tipologie di finitura quali la terra battuta.

Laddove non sussistano impedimenti dovuti all'orografia o ad altri elementi naturalistico-ambientali, la realizzazione di nuove strade e il rifacimento di percorsi esistenti deve rispettare la normativa vigente in materia di fruibilità da parte di persone diversamente abili. Lungo le strade comprese nel territorio del Parco sono vietati, ai sensi dell'art. 19, l'apposizione di *cartelloni pubblicitari*, nonché gli impianti di *distribuzione di carburante*.

Nelle strade campestri comprese nel territorio del Parco è vietato il transito con veicoli a motore, fatta eccezione per quelli al servizio delle attività agricole e per quelli utilizzati dai proprietari per raggiungere le aree servite da tali strade, e l'accessibilità sarà regolamentata da specifico regolamento.

Il Comune, previa convenzione, può autorizzare la chiusura di strade e percorsi relativamente a fondi chiusi alla data di approvazione del Piano, a condizione che venga garantita la possibilità di accesso ciclopeditone ed equestre verso i corsi d'acqua, le zone umide, i fontanili e gli altri ambienti naturali.

Art. 24 - Campeggi e aree camper



In tutto il territorio del Parco è vietato realizzare campeggi o attrezzature per il deposito di roulotte o di aree per camper. Anche la sosta temporanea delle roulotte/camper è vietata sino alla identificazione da parte del Comune di specifiche aree per questa particolare tipologia di turismo.

Solo in occasione di particolari eventi o manifestazioni il Comune potrà autorizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, aree per campeggi provvisori.

Art. 25 - Ecodotti

Nella tavola di progetto sono individuati con apposito segno grafico gli ecodotti previsti nell'area del Parco. Gli ecodotti si configurano sostanzialmente come corridoi atti a creare una continuità tra gli ecosistemi esistenti nelle due parti del territorio del Parco separati da una strada.

Gli interventi proposti prevedono la realizzazione di uno o più manufatti scatolari sotto la piattaforma stradale (sottopassi) accompagnati da vegetazione e presidi capaci di indirizzare la fauna verso l'attraversamento.

La dimensione, la localizzazione, la forma e in generale la tipologia del sottopasso dev'essere il risultato di una accurata progettazione proporzionata alla fauna interessata sintetizzata nell'Allegato I) tavola 6 – Carta della fauna.

PARTE QUINTA - NORME FINALI

Art. 26 - Attività incompatibili

Per le attività e i manufatti incompatibili con gli obiettivi e la normativa del presente Piano dovranno essere poste in essere misure di mitigazione e mascheramento in attesa della cessazione di dette attività, demolizioni e ripristini promossi anche dal Comune mediante atti specifici d'ufficio e la ricerca di accordi con i soggetti privati interessati.

Art. 27 – Vigilanza e sanzioni

La vigilanza sarà affidata principalmente alla polizia locale e con essa collaborano gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, il Corpo Forestale nonché le Guardie ecologiche volontarie.

Nelle more dell'adozione del Regolamento di gestione si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 28 - Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente richiamato nella presente normativa, valgono le disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.

Dalla data di adozione da parte del comune di Cologno al Serio sino alla sua definitiva entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia previste dalle vigenti leggi.

ALLEGATI



PIANO PARTICOLAREGGIATO
DEL P.L.I.S. DEL LITEGGIO E DEI FONTANILI
DI COLOGNO AL SERIO

ALLEGATO A - SPECIE PIÙ COMUNI PRESENTI NELLE SIEPI

Specie prevalenti nel paesaggio di Cologno al Serio (BG)

specie arboree

specie arbustive

	Nome comune	Nome scientifico	Habitus	Luce	Umidità	Fioritura	Fruttificazione	Accrescimento	Fauna	Api	Frutti	Spinosa	Legna	Officinale
	Acero campestre	<i>Acer campestre</i>	arbustivo - arboreo	pieno sole	fresco o secco	4 - 5	9	medio	X	X			X	
	Azzeruolo	<i>Crataegus azarolo</i>	arbustivo	pieno sole	fresco	4 - 5	9 - 10	lento	X	X	X	X		X
	Bagolaro	<i>Celtis australis</i>	arboreo	pieno sole	fresco o secco	4 - 5	9 - 10	rapido	X				X	
	Biancospino	<i>Crataegus</i>	arbustivo	pieno sole	fresco o secco	4 - 5	9 - 10	rapido	X	X	X	X		X
	Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>	arbustivo - arboreo	mezz'ombra	fresco	4 - 5	9 - 10	medio	X				X	
	Ciliegio	<i>Prunus avium</i>	arboreo	pieno sole	fresco	4 - 5	5 - 6	rapido	X	X	X		i X	X
	Evonimo	<i>Euonymus alatus</i>	arbustivo	mezz'ombra	fresco	4 - 5	9 - 10	rapido	X	X				X
	Farnia	<i>Quercus robur</i>	arboreo	pieno sole	fresco	4 - 5	10 - 11	lento	X				X	X
	Frangola	<i>Frangula alnus</i>	arbustivo	mezz'ombra	umido	5 - 6	7 - 9	rapido	X	X				X
	Frassino meridionale	<i>Fraxinus angustifolia</i>	arborea	sole o mezz'ombra	fresco o umido	3 - 4	9 - 10	rapido					X	X
	Gelso	<i>Morus spp.</i>	arboreo	pieno sole	fresco	4 - 6	6 - 8	medio	X	X	X		X	



PIANO PARTICOLAREGGIATO
DEL P.L.I.S. DEL LITEGGIO E DEI FONTANILI
DI COLOGNO AL SERIO

	Lantana	<i>Viburnum lantana</i>	arbustivo	sole o mezz'ombra	secco	4 - 5	9 - 10	medio	X					X
--	---------	-----------------------------	-----------	----------------------	-------	-------	--------	-------	---	--	--	--	--	---

	Ligustro	<i>Ligustrum</i>	arbustivo	sole o mezz'ombra	fresco	6 - 7	8 - 9	rapido	X	X				X
	Melo selvatico	<i>Malus Sylvestris</i>	arbustivo - arboreo	pieno sole	fresco o secco	4 - 5	9 - 10	rapido	X	X	X		X	X
	Mirabolano	<i>Prunus. cerasifera</i>	arboreo	pieno sole	fresco o secco	4 - 5	5 - 8	rapido	X	X	X			
	Nespolo	<i>Mespilus germanica</i>	arbustivo	pieno sole	fresco	5 - 6	9 - 10	lento	X	X	X		X	X
	Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>	arbustivo	mezz'ombra	fresco	2 - 3	9 - 10	medio	X	X	X		i	X
	Noce	<i>Juglans regia</i>	arboreo	pieno sole	fresco	4 - 5	9 - 10	medio			X		X	X
	Olivello spinoso	<i>Hippophae rhamnoides</i>	arbustivo	pieno sole	secco	4 - 6	6 - 8	medio	X		X	X		
	Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i>	arbustivo - arboreo	pieno sole	fresco	2 - 3	3 - 4	rapido	X				X	X
	Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>	arbustivo - arboreo	sole o mezz'ombra	umido	2 - 3	9 - 10	rapido	X				X	
	Paliuro	<i>Paliurus sviina christi</i>	arbustivo	sole o mezz'ombra	fresco o secco	5 - 6	9 - 10	lento	X	X		X		
	Pallon di maggio	<i>Viburnum opalbus</i>	arbustivo	mezz'ombra	umido	5 - 7	9 - 10	rapido	X	X				X
	Pero selvatico	<i>Pyrus pyraster</i>	arbustivo - arboreo	pieno sole	secco	4 - 5	8 - 9	lento	X	X	X	X	X	X
	Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>	arboreo	pieno sole	Fresco o umido	2 - 3	4 - 5	rapido					X	X
	Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>	arboreo	pieno sole	fresco o umido	3 - 4	4 - 5	rapido					X	X
	Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>	arbustivo	pieno sole	secco	3 - 4	9 - 10	medio	X	X	X	X		

	Robinia	<i>Robinia pseudoacaci</i>	arbustivo - arboreo	pieno sole	fresco o secco	5 - 6	8 - 9	rapido		X		X	X	X
	Rosa canina	<i>Rosa canina</i>	arbustivo	pieno sole	secco	5 - 7	7 - 10	rapido	X	X	X	X		X
	Rovo	<i>Rubus fruticosus</i>	rampicante	pieno sole	bosco o secco	5 - 6	7 - 9	rapido	X	X	X	X		

	Salice bianco	<i>Salix alba</i>	arbustivo - arboreo	pieno sole	umido	3 - 4	5 - 6	rapido		X			X	
	Salici	<i>Salix spp.</i>	arbustivo - arboreo	pieno sole	umido	3 - 4	5 - 6	rapido		X			X	
	Sambuco	<i>Sambucus nigra</i>	arbustiva	sole o mezz'ombra	fresco	5 - 7	8 - 9	rapido	X		X		X	X
	Sanguinelle	<i>Cornus mas</i>	arbustivo	pieno sole	fresco	5 - 6	8 - 10	rapido	X	X				X
	Platano ibrido	<i>Platanus x acerifolia</i>	arboreo	pieno sole	fresco	5	9 - 10	media			X			

ALLEGATO B –ALACUNE SPECIE UTILIZZABILI PER I FILARI

specie arboree

specie arbustive

	Nome comune	Nome scientifico	Habitus	Luce	Umidità	Fioritura	Fruttificazione	Accrescimento	Fauna	Api	Frutti	Spinosa	Legna	Officinale
	Pioppo cipressino	<i>Populus nigra</i> (var. <i>italica</i>)	arboreo	pieno sole	fresco o umido	3 - 4	4 - 5	rapido					X	X
	Platano ibrido	<i>Platanus x acerifolia</i>	arboreo	pieno sole	fresco	5	9 - 10	media			X			
	Bagolaro	<i>Celtis australis</i>	arboreo	pieno sole	fresco o secco	4-5	9-10	media			X			



PIANO PARTICOLAREGGIATO
DEL P.L.I.S. DEL LITEGGIO E DEI FONTANILI
DI COLOGNO AL SERIO

ALLEGATO C - SPECIE PIÙ COMUNI PRESENTI NEL BOSCO (formazione boschiva mesofila)

specie arboree
specie arbustive

	Nome comune	Nome scientifico	Habitus
	Acero campestre	<i>Acer campestre</i>	arboreo
	Acero di monte	<i>Acer pseudoplatanus</i>	arboreo
	Biancospino	<i>Crataegus monogyna</i>	arbustivo
	Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>	arbustivo - arboreo
	Ciliegio selvatico	<i>Prunus anium</i>	arboreo
	Corniolo	<i>Cornus mas</i>	arbustivo
	Farnia	<i>Quercus robur</i>	arboreo
	Frangola	<i>Frangula alnus</i>	arbustivo
	Frassino	<i>Fraxinus excelsior</i>	arboreo
	Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>	arbustivo

	Nome comune	Nome scientifico	Habitus
	Ligustro comune	<i>Ligustrum vulgare</i>	arbustivo
	Melo selvatico	<i>Malus sylvestris</i>	arboreo
	Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>	arbustivo
	Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i>	arboreo
	Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>	arboreo
	Orniello	<i>Fraxinus ornus</i>	arboreo
	Pado americano	<i>Prunus serotina</i>	arboreo
	Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>	arboreo
	Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>	arboreo
	Pioppo tremulo	<i>Populus tremula</i>	arborea

	Nome comune	Nome scientifico	Habitus
	Rosa canina	<i>Rosa canina</i>	arbustivo
	Rovere	<i>Quercus petraea</i>	arbustivo
	Rovi	<i>Rubus</i>	arbustivo
	Sambuco	<i>Sambucus nigra</i>	arbustivo
	Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i>	arboreo



PIANO PARTICOLAREGGIATO
DEL P.L.I.S. DEL LITEGGIO E DEI FONTANILI
DI COLOGNO AL SERIO

ALLEGATO D - SPECIE PIÙ COMUNI PRESENTI NEL BOSCO (formazione boschiva igrofila)

specie arboree

specie arbustive

	Nome comune	Nome scientifico	Habitus
	Acero campestre	<i>Acer campestre</i>	arboreo
	Biancospino	<i>Crataegus monogyna</i>	arbustivo
	Ciliegio selvatico	<i>Prunus anium</i>	arboreo
	Farnia	<i>Quercus robur</i>	arboreo
	Frangola	<i>Frangula alnus</i>	arbustivo
	Frassino	<i>Fraxinus excelsior</i>	arboreo
	Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>	arbustivo
	Melo selvatico	<i>Malus sylvestris</i>	arboreo
	Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>	arbustivo
	Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i>	arboreo

	Nome comune	Nome scientifico	Habitus
	Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>	arboreo
	Orniello	<i>Fraxinus ornus</i>	arboreo
	Pado	<i>Prunus padus</i>	arbustivo
	Palla di neve	<i>Viburnum opulus</i>	arbustivo
	Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>	arboreo
	Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>	arboreo
	Salice bianco	<i>Salix alba</i>	arboreo
	Salice fragile	<i>Salix fragilis</i>	arbustivo
	Sambuco	<i>Sambucus nigra</i>	arbustivo
	Sanguinella	<i>Cornus sanguinea</i>	arbustivo



Elenco degli elaborati

ALLEGATO A – Relazione illustrativa

ALLEGATO B – Norme tecniche di attuazione

ALLEGATO C – Schede degli insediamenti esistenti

ALLEGATO D – Tavola 1 – Inquadramento territoriale e sistema delle connessioni

ALLEGATO E – Tavola 2 – Carta dei vincoli

ALLEGATO F – Tavola 3 – Carta del paesaggio storico

ALLEGATO G – Tavola 4 – Carta dell'acqua

ALLEGATO H – Tavola 5 – Carta della vegetazione e uso del suolo

ALLEGATO I – Tavola 6 – Carta della fauna

ALLEGATO L – Tavola 7 – Sovrapposizione dei componenti e degli ambiti di influenza

ALLEGATO M – Tavola 8 – Il progetto di Piano